



NEWS

# Euroconference

Edizione di giovedì 20 Marzo 2025

## CASI OPERATIVI

**I beni strumentali dell'impresa familiare**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Destinazione dell'utile d'esercizio**

di Alessandro Bonuzzi

## DIRITTO SOCIETARIO

**Diritto di recesso "automatico" nelle Srl**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IVA

**Esclusa da Iva la sovvenzione a copertura delle perdite del beneficiario**

di Marco Peirolo

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Passaggio generazione studio professionale agli eredi che non proseguono l'attività:  
incoerenze fiscali**

di Luciano Sorgato

## OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

**Agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali: luci e ombre**

di Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda

**CASI OPERATIVI**

---

***I beni strumentali dell'impresa familiare***di **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio**

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito &gt;&gt;



Nell'anno 1977 due coniugi hanno acquistato privatamente da altra persona fisica un immobile commerciale.

Gli stessi avevano già in essere un'impresa familiare.

Tale immobile commerciale (negozi) è stato inserito tra i beni strumentali nell'apposito libro cespiti (senza nessuna scrittura di comodato gratuito e senza nessun contratto di locazione) dell'impresa familiare ed ammortizzato al 3% pur avendolo acquisito privatamente.

Oggi la suddetta impresa familiare vuole cessare l'attività e chiudere la partita iva.

L'immobile che viene ceduto oggi a un soggetto privato persona fisica deve essere assoggettato a Iva e matura ai fini delle imposte sui redditi una plusvalenza?

Oppure essendo stato acquisito privatamente dai coniugi ed essendo trascorso un periodo superiore a 5 anni non sconta né l'imposizione indiretta né quella diretta?

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## Destinazione dell'utile d'esercizio

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

L'**utile** d'esercizio delle **società di capitali** può generalmente essere **accantonato a riserva**, destinato alla **copertura** di perdite di esercizi precedenti, **distribuito** ai soci, oppure **riportato a nuovo**.

La destinazione del risultato d'esercizio è proposta dagli **amministratori** ai soci in occasione dell'assemblea **convocata per l'approvazione del bilancio**. La proposta dell'organo amministrativo deve risultare nella **Nota integrativa**, ai sensi dell'[articolo 2427, primo comma, n. 22-septies, cod. civ.](#).

Si deve in ogni caso tener conto che, secondo le disposizioni del codice civile, **l'utile va accantonato a riserva legale** per almeno **il 5% del suo ammontare**, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto **il 20% del capitale sociale**. La parte eccedente dell'utile può essere destinata a una riserva "*non obbligatoria*" (ad esempio, a riserva statutaria).

Nel bilancio 2024 figura già a riserva l'**utile 2023**; invece, **l'utile 2024 accantonato a riserva** in sede di approvazione del bilancio 2024, **risulterà a riserva nel bilancio 2025**. Generalmente, le riserve di utili vanno iscritte nel **bilancio dell'esercizio successivo** a quello da cui scaturisce l'utile.

In ipotesi di **distribuzione** dell'utile (o di parte di esso ai soci), il verbale corrispondente deve essere **registrato entro 30 giorni dalla data dell'assemblea**, previo assolvimento **dell'imposta di registro in misura pari a 200 euro** mediante modello F24 con indicazione del **codice tributo "1550"**.

Il **termine per la registrazione** – di tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso – è stato esteso **da 20 a 30 giorni** dall'[articolo 14, D.L. 73/2022](#) (c.d. "*Decreto Semplificazioni*").

Per ottemperare alla registrazione, è necessario **presentare all'Agenzia delle entrate**:

1. il **modello 69** debitamente compilato;
2. **2 copie del verbale**, con **marche da bollo da 16 euro** ogni 4 facciate, oppure ogni 100

righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo "1552");

3. la **ricevuta** del versamento dell'imposta di registro.

In calce al verbale di distribuzione va indicata:

- la dichiarazione di **conformità** con l'originale;
- la dichiarazione dell'**avvenuta registrazione**, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura "*Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di ..... in data ..... al n .....*" oppure "*In corso di registrazione*".

In materia di distribuzione di somme da parte della società di capitali a beneficio dei soci, vale la pena riprendere quanto affermato recentemente dall'**Aidc** con la **norma di comportamento n. 228** del 26 febbraio 2025, secondo cui:

- *"Salvo che operi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir, il denaro e/o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di rimborso di **riserve di capitale** dalla società partecipata **non concorrono alla formazione del reddito del socio esercente attività d'impresa**, se non per la parte che eventualmente eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anche nel caso in cui il provento che vi corrisponde sia iscritto per il suo intero ammontare a conto economico, in conformità al paragrafo 58 del principio contabile OIC n. 21";*
- *"Nel limite del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale provento è quindi **ripreso in diminuzione** in sede di determinazione del reddito d'impresa, con corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione. Nel caso in cui, in assenza di perdite di valore, la partecipazione non sia oggetto di una corrispondente svalutazione in bilancio, il differenziale emergente tra il valore contabile e il minor valore fiscalmente riconosciuto è monitorato nel quadro RV della dichiarazione dei redditi".*

Con ciò, in sostanza, l'Associazione precisa come la **distruzione di riserve** costituite da **precedenti apporti** (c.d. riserve di capitale), **fatta salva l'applicazione della presunzione**, di cui all'[articolo 47, comma 1, Tuir](#), non fa emergere **materia imponibile** in capo ai **soci percettori fino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione**. Perciò, se il **socio percettore è a sua volta un'impresa**, il provento corrispondente alla distribuzione delle riserve di capitale deve essere **ripreso in diminuzione** in sede di **determinazione del reddito d'impresa**.

## Diritto di recesso “automatico” nelle Srl

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### Gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

Scopri di più

La presenza di alcune **clausole statutarie**, che **limitano fortemente la libera circolazione della partecipazione del socio**, legittima quest'ultimo ad **esercitare il diritto di recesso**. In altre parole, più forte è la limitazione della libertà del socio nel poter trasferire la propria partecipazione, più le disposizioni normative consentono allo stesso di **svincolarsi dal rapporto sociale**, esercitando il **diritto di recesso**. Si tratta, quindi, di situazioni in cui **non è necessaria la delibera della società** per provocare il diritto di uscita del socio, ma è la presenza nello statuto di **alcune clausole limitative della circolazione della partecipazione**.

Normalmente, infatti, il recesso di un socio è la conseguenza di un **comportamento della maggioranza del capitale sociale**, che determina una sostanziale modifica della **posizione del socio di minoranza**. In tal senso, l'[articolo 2473, comma 1, cod. civ.](#), consente al **socio di esercitare il diritto di recesso** in presenza di delibere (od operazioni) che comportino una **sostanziale modifica dell'oggetto sociale**, il cambiamento del **tipo sociale** (trasformazione), ovvero in presenza di **operazioni di fusione e scissione** e laddove venga trasferita la sede all'estero. Risulta del tutto evidente che, in tali casi, la posizione del socio subisce **importanti modifiche a seguito della decisione dell'assemblea presa a maggioranza**, con la conseguenza che, il socio stesso che **non acconsente alla delibera** può scegliere se “*subire*” la scelta della maggioranza o **esercitare il diritto di recesso**.

Vi sono, invece, altre situazioni in cui il **diritto di recesso è esercitabile per il solo fatto che lo statuto sociale prevede delle forti limitazioni alla libertà del socio**. La prima ipotesi è contenuta nell'[articolo 2473, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui, nel caso di **società contratta a tempo indeterminato**, il socio può **esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento**, previo preavviso di **almeno 180 giorni** (termine elevabile dallo statuto ad un massimo di un anno). La *ratio* di tale norma è evidente, poiché se da un lato è **legittima la clausola secondo cui la società non ha un termine di durata**, dall'altro **non è legittimo costringere il socio a stipulare un contratto a tempo indeterminato**, ragion per cui in qualsiasi momento lo stesso può manifestare la **volontà di sciogliere il rapporto sociale**.

La seconda ipotesi è, invece, contenuta nell'[articolo 2469, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui, qualora lo statuto contenga una **clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni sociali**,

ovvero una clausola che subordini il trasferimento al mero gradimento di un **organo sociale, di soci o di terzi**, il socio può **esercitare il diritto di recesso**. Anche per tale ipotesi, le motivazioni sottostanti sono evidenti, poiché se da un lato la società può cercare di **“blindare” la composizione della compagine sociale**, dall’altro il socio **non può essere costretto a rimanere nell’ambito societario**, ragion per cui ha **un diritto di “exit”** che, anche in questo caso, **può essere esercitato *ad nutum* in qualsiasi momento della vita sociale**. Tuttavia, mentre nell’ipotesi di presenza di una clausola che limiti in modo assoluto la trasferibilità della partecipazione (il cui inserimento, salvo casi estremi, non è consigliabile) il **diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento**, nel caso in cui lo statuto contenga una **clausola di mero gradimento** l’esercizio del **diritto è azionabile solamente dopo aver constatato il mancato gradimento da parte del soggetto preposto** (tipicamente l’organo amministrativo, un terzo, etc.). In merito, si è espresso anche il Consiglio Notarile di Milano che, con la massima n. 151, ha affermato che *“è quindi certamente legittima una clausola statutaria che (...) riconoscendo espressamente il diritto di recesso ai soci solo nel caso in cui il gradimento “mero” sia negato, eventualmente richiedendo adeguata dimostrazione della disponibilità del terzo ad acquistare la partecipazione, poiché solo in tale circostanza si verifica il presupposto che la regola dettata dal legislatore intende sanare, consistente nel rischio di “prigionia” del socio”*.

## ***Esclusa da Iva la sovvenzione a copertura delle perdite del beneficiario***

di **Marco Peirola**

OneDay Master

### **Esportazioni, plafond di esportatore abituale e importazioni**

Scopri di più

I **criteri per distinguere una sovvenzione erogata a fronte di una prestazione, da una sovvenzione erogata in assenza di una prestazione**, costituiscono l'oggetto delle **conclusioni dell'avvocato generale** presso la Corte di Giustizia UE, presentate lo scorso 13 febbraio 2025 nella causa C-615/23.

Le **due tipologie di sovvenzioni non sono facilmente distinguibili** e la giurisprudenza comunitaria si è già pronunciata in proposito in numerose occasioni, al fine di stabilire quando l'attività sovvenzionata possa configurare una **prestazione a titolo oneroso**.

Nel caso di specie, si ripropone la questione di determinare **se la sovvenzione sia imponibile o meno**, in particolare nell'ipotesi in cui un'impresa di trasporto pubblico riceva una **sovvenzione a copertura delle perdite** derivanti dalla propria attività, calcolata **non in funzione del numero di utenti, ma in modo forfettario**, sulla base dei veicoli-km offerti.

In primo luogo, l'avvocato UE ha ricordato che l'Iva è diretta a **tassare la capacità del consumatore di ottenere un beneficio consumabile**. Di conseguenza, un'operazione rilevante ai fini Iva presuppone che il soggetto passivo conferisca un **vantaggio concreto a un consumatore determinato**. Per contro, se il beneficiario della sovvenzione **si limita a conferire un vantaggio generale alla collettività**, si resta al di fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta.

In altri termini, **non sussiste una cessione di beni** (o una prestazione di servizi a titolo oneroso) quando la sovvenzione è erogata al beneficiario **principalmente nell'interesse generale**, in quanto **manca un destinatario concreto**. Inoltre, l'ente erogante non diventa un destinatario concreto per il solo fatto di avere **indirettamente un interesse proprio nell'attività sovvenzionata**.

Occorre, quindi, chiarire **se al versamento della sovvenzione corrisponda il conferimento di un vantaggio concreto a un destinatario specifico** e, a questo riguardo, occorre distinguere **tra due ipotesi possibili**. In particolare, nella fattispecie in esame, la sovvenzione può essere erogata per la **prestazione di un servizio di trasporto pubblico collettivo** a favore dell'ente locale o per



una prestazione **resa ai passeggeri trasportati**.

Solo nel caso in cui il **destinatario della sovvenzione conferisca all'ente erogante un vantaggio concreto**, (che corrisponda alla sovvenzione) esiste una **prestazione a titolo oneroso**, ai sensi dell'articolo 2, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE, e, quindi, una **prestazione di servizi imponibile**.

L'onerosità della prestazione richiede l'esistenza di un **nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto**.

Secondo l'avvocato UE, è **dubbio** che sussista il predetto nesso diretto, nel caso in cui la sovvenzione sia destinata a **compensare a posteriori le perdite derivanti da un'attività già svolta**, in quanto alla sovvenzione **non corrisponde alcuna attività concreta da svolgere** a titolo di controprestazione, con la conseguenza che **all'ente erogatore non viene conferito un vantaggio concreto**.

La sovvenzione assume **natura di corrispettivo** se il beneficiario conferisce ad altri (nella specie, i passeggeri) un **vantaggio concreto** (nella specie, il trasporto di passeggeri).

In questa ipotesi, la sovvenzione si qualifica come un'**integrazione del prezzo pagato dagli utenti** che assume **rilevanza ai fini Iva**, ai sensi dell'articolo 73, Direttiva 2006/112/CE.

In particolare, la sovvenzione deve essere **appositamente versata al beneficiario**, affinché quest'ultimo presti un determinato servizio e dalla sovvenzione **devono trarre vantaggio** anche i destinatari della prestazione, cioè i passeggeri.

Dopo aver descritto i criteri per distinguere le sovvenzioni rilevanti ai fini Iva da quelle irrilevanti, l'avvocato UE ha affermato che una compensazione a posteriori delle perdite del beneficiario, il cui importo è determinato non in funzione del numero di utenti, ma in modo forfettario in base ai veicoli-km offerti, **non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa all'ente erogante**. Tale compensazione, inoltre, **non costituisce neppure il corrispettivo versato da un terzo per il servizio reso agli utenti** del trasporto pubblico, in quanto non ha un'incidenza diretta, ma tutt'al più **un'incidenza indiretta**, sul calcolo dei **prezzi del beneficiario**.

Nella fattispecie, l'ente erogante ha certamente **interesse a fornire un servizio di trasporto pubblico di passeggeri sul proprio territorio** e la **sovvenzione serve anche a permettere al beneficiario di continuare a offrire tale servizio**. Tuttavia, ciò non è sufficiente per riconoscere un vantaggio concreto per l'ente erogante, a fronte del quale è riconosciuta la sovvenzione, in quanto quest'ultima risulta piuttosto **erogata nell'interesse generale**.

La sovvenzione, infatti, **non comporta obblighi concreti per l'ente erogante**, in quanto viene concessa solo a posteriori a titolo di compensazione di eventuali perdite. Non è l'ente erogante, ma il beneficiario della sovvenzione a **decidere autonomamente quali e quante tratte offrire**. Inoltre, la sovvenzione destinata a coprire le perdite derivanti dalla fornitura del





servizio in esame è di **importo limitato** ed è **calcolata in modo forfettario sulla base dei veicoli-km** messi a disposizione del pubblico dal beneficiario, senza che rilevi il **numero concreto di utenti del servizio di trasporto**.

La sovvenzione, come detto, non configura neppure il **corrispettivo pagato da un terzo** per il servizio reso ai passeggeri, in quanto le sovvenzioni destinate a coprire le perdite del beneficiario **non presentano un nesso concreto con operazioni determinate**. Esiste solo un nesso generale con l'attività (in perdita) e, quindi, un **nesso indiretto con il servizio di trasporto**. La sovvenzione, di importo limitato, **non può influire sul prezzo del singolo servizio di trasporto**, da un lato perché viene concessa a posteriori e, dall'altro, perché è indipendente dall'utilizzo concreto del servizio di trasporto. Essa si basa, piuttosto, sui veicoli-km offerti e, quindi, sulla **potenziale fruibilità da parte del pubblico**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

## ***Passaggio generazione studio professionale agli eredi che non proseguono l'attività: incoerenze fiscali***

di Luciano Sorgato

Convegno di aggiornamento

### **Correttivo IRPEF - IRES e operazioni straordinarie**

Scopri di più

Il **regime fiscale neutro**, previsto per la circolazione dei **compendi patrimoniali ausiliari** l'attività **artistica e professionale** svolta in **forma individuale**, viene previsto anche in ordine al **trasferimento per causa di morte o per atto gratuito** ([articolo 177-bis, comma 2, lettera d\), Tuir](#)). La norma ricalca l'[articolo 58, Tuir](#), a mente del quale: *"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa"*.

Ma, mentre nel caso della **vicenda circolatoria dell'azienda**, l'[articolo 58, Tuir](#), viene ricordato all'[articolo 67, comma 1, lettera h-bis\), Tuir](#), a mente del quale *"costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate in caso di cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58 Tuir"*, il citato [articolo 177-bis, comma 2, lettera d\), Tuir](#), è, invece, rimasto legislativamente **disancorato da qualsiasi ulteriore prescrizione normativa** capace di chiudere i varchi impositivi nel caso il dante causa (l'erede o il donatario) **non intenda proseguire l'attività artistica/professionale**. Anche se lo studio professionale riassume un **modulo organizzato**, caratterizzato da molte delle sinergie operative che contraddistinguono l'azienda (e in virtù delle quali si presta alle complessive medesime forme di riorganizzazione dell'impresa) esso non riassume, in virtù di una tradizione giuridica storica, l'identità di azienda, ai sensi dell'[articolo 2555, cod. civ.](#), per cui non appare lecito ricordare alla cessione dello studio professionale la disciplina fiscale di chiusura dell'[articolo 67, comma 1, lettera h-bis\), Tuir](#).

Il nuovo [articolo 177-bis, Tuir](#), delimita il regolamento fiscale alle sole **cessioni a titolo gratuito** e al **passaggio generazionale dello studio professionale**, disponendone la **neutralità degli effetti traslativi**, dando all'evidenza per scontato la **prosecuzione dell'attività da parte dell'avente causa**, con il ripristino del corrispondente regime fiscale del reddito di lavoro autonomo. Tale prospettiva non è, però, per nulla scontata, per cui, **nel caso di cessione dello studio professionale**, il vuoto normativo non appare colmabile con il ricorso all'analogia e con il raccordo alla **cessione dell'azienda**, trovando essa, per chi scrive, [come già rappresentato in altro scritto relativo all'affitto dello studio professionale](#), **irriducibile ostruzione nel costituzionale principio della riserva di legge** ([articolo 23, Costituzione](#)), che subordina la prestazione patrimoniale alla previsione di una specifica legge di solo rango primario. Poco

coerente con la stessa evoluzione legislativa non potrebbe non apparire anche il **ripristino delle vecchie tesi** – intente per sopperire al vuoto impositivo in ordine alla **cessione della clientela e degli altri beni immateriali** – fondate sul raccordo con le fattispecie dei redditi diversi enunciate alla [lettera l\), dell'articolo 67, Tuir](#), ossia sull'assunzione di obbligazioni di fare, non fare o di permettere. Occorre, pertanto, un **intervento correttivo** del Legislatore che, in aderenza al prisma costituzionale di presidio dell'obbligazione tributaria, disciplini il **regime fiscale di cessione dello studio professionale** da parte dell'avente causa che **non intende proseguire l'attività**, attraverso una previsione normativa strutturalmente ricalcante quella dell'[articolo 67, comma 1, lettera h\), Tuir](#), interdicensi, in tal modo, sviluppi interpretativi da parte dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza tributaria che, allo scopo di salvaguardare il diritto erariale, rischiano, poi, l'effetto ben più grave, di **compromettere i fondamenti di sistema ai quali vanno ricordati i canoni** dell'interpretazione nella **risoluzione delle controversie in materia fiscale**. Sforzature interpretative che, lungi dall'arrestare i loro effetti alla singola controversia, rischiano di **minare la struttura portante del diritto tributario**, portandolo ad una sempre più pesante e caotica deriva ermeneutica, che è quella che poi **inficia l'operatività nel concreto dell'attuale legislazione fiscale**.

Ma analogo vuoto normativo è dato rinvenire anche in **materia di Iva**, in caso di **decesso del professionista/artista**. Mentre, infatti, in caso di decesso dell'imprenditore, sia nell'Iva e sia nelle imposte sui redditi, il Legislatore ha nel tempo **disciplinato fattispecie impositive idonee a chiudere i salti d'imposta**, uniformando il trattamento fiscale degli atti di consumo e di dismissione per scopi estranei all'esercizio dell'impresa, in corso d'esercizio d'impresa, con quello degli atti di **liquidazione dell'azienda in caso di morte dell'imprenditore**, nel caso del professionista, alla rilevanza impositiva degli atti di autoconsumo o per scopi estranei all'esercizio dell'arte o della professione in corso d'attività, **non è stata legislativamente prevista alcuna rilevanza impositiva per gli atti liquidatori** della dotazione patrimoniale del professionista deceduto, nonostante il **modulo organizzativo-patrimoniale** dell'esercente un'arte o una professione possa raggiungere **dimensioni prossime a quelle di un'azienda**. Il [comma 2, dell'articolo 35-bis, D.P.R. 633/1972](#), nel riferire testualmente *"Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore"*, limita l'ultrattività della soggettività tributaria del *de cuius* al **solo imprenditore deceduto**, omettendo ogni riferimento all'esercente l'arte o professione.

Invalicabili appaiono essere i **rinvii legislativi all'azienda** (e agli eredi dell'imprenditore) e inutilizzabile a tale scopo è anche il [comma 1, dell'articolo 35-bis](#) in esame, dal momento che l'obbligo dell'adempimento in esso previsto è limitato alle **sole operazioni già effettuate dal contribuente** per le quali, semmai, **non si è ancora verificata la sola esigibilità dell'imposta**.

Il [comma 2, dell'articolo 35-bis](#), si è reso necessario per **evitare il salto d'imposta**, in ordine a tutti i rapporti patrimoniali che ordinariamente **attengono alla liquidazione dell'azienda**. Con il decesso dell'imprenditore e la naturale **estinzione del suo status fiscale**, senza l'espedito legislativo della sua ultrattività rispetto alla morte, la disciplina Iva **non avrebbe potuto operare**, in quanto menomata nella **sua imprescindibile struttura ternaria di presupposti**

(soggettivo, oggettivo e territoriale). La comunione ereditaria, infatti, salvo che **non intraprenda un'attività d'impresa**, è sprovvista dello *status* di imprenditore. L'ultrattività dello *status* passivo ed il **mantenimento della partita Iva** dell'imprenditore deceduto, per tutte le **operazioni di liquidazione dell'azienda**, hanno costituito il raccordo legislativo tra il **modello comunitario dell'Iva** e la chiusura del **ciclo economico dei beni dell'azienda**.

Nell'Iva, il Legislatore **non dispone di alternativi scenari impositivi** cui poter far ricorso, come invece dispone nel comparto delle imposte sui redditi, dove la **coesistenza nel Tuir dei redditi diversi** e del **reddito d'impresa**, consente al Legislatore di **disciplinare diversamente la chiusura fiscale dei beni d'impresa**. Nel Tuir, il Legislatore ha potuto agevolmente prevedere la **chiusura degli obblighi impositivi dell'azienda** caduta in successione nei **redditi diversi**, all'[articolo 67, comma 1, lettera h-bis\), Tuir](#), risolvendo in tal modo la **mancanza dello status di imprenditori in capo agli eredi**.

Con il [comma 2, dell'articolo 35-bis, D.P.R. 633/1972](#), e con la specifica previsione di perpetuazione della partita Iva del *de cuius*, per gli **adempimenti fiscali relativi alle operazioni imponibili** connesse alla chiusura del ciclo economico dell'azienda, il Legislatore ha potuto **evitare ogni salto d'imposta**, ma tale razionale chiusura non è stata (e tuttora non è prevista) per **l'analoga liquidazione della dotazione patrimoniale del professionista**, nonostante essa possa raggiungere forme di complessità del tutto ricalcanti quelle dell'azienda. Non è neppure possibile (e per comune giudizio della dottrina) raccordare il **decesso del professionista alla destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'arte** o della professione, anche se determinata da **cessazione dell'attività**, dal momento che la configurazione "*dell'atto di destinazione*" richiede una **precisa dinamica decisoria del contribuente**, per cui, senza il personale atto di volontà del professionista, non è possibile alcuna ricongiunzione con l'[articolo 2, comma 1, punto 5, Decreto Iva](#). In conclusione, allo stato attuale della legislazione, **senza un intervento di correzione** ricalcante quello previsto nel caso di decesso dell'imprenditore è, quindi, **impossibile preservare dal salto d'imposta le operazioni di liquidazione del patrimonio del professionista deceduto**.

## ***Agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali: luci e ombre***

di **Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda**



**Esperto AI**

**L'Intelligenza Artificiale  
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



La Legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti novità nell'ambito delle agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali. Da un lato c'è stato il tentativo di rendere più appetibile il credito d'imposta Transizione 5.0, ma dall'altro è stato disposto un drastico ridimensionamento del credito d'imposta per i beni 4.0. Inoltre, in attesa dell'attuazione della riforma fiscale, è stato temporaneamente previsto un nuovo meccanismo agevolativo, la cosiddetta "Ires premiale", che riduce il carico fiscale sulle imprese che trattengono gli utili 2024 ed effettuano investimenti altamente tecnologici.

Di seguito si analizza lo stato dell'arte di queste misure, evidenziandone luci ed ombre.

### **Credito d'imposta Transizione 5.0**

Il credito d'imposta Transizione 5.0 poteva essere una grande opportunità per le imprese. Quando l'8 dicembre 2023 il consiglio Ecofin ha approvato il nuovo PNRR italiano, destinando oltre 6 miliardi di euro alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, si è diffuso un grande entusiasmo nel modo industriale. A fronte di così tante risorse, però, l'Unione Europea ha imposto regole molto rigide: tempi stretti per la realizzazione di progetti di investimento (da concludere entro il 31 dicembre 2025) e complessi obblighi documentali.

L'attuazione della misura si è fatta attendere a lungo: il Decreto attuativo del Mimit è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 6 agosto 2024, con un ritardo comprensibile se si considera la complessità della materia, ma che ha compresso oltremodo il tempo a disposizione delle imprese per l'effettuazione degli investimenti.

Nei mesi successivi l'agevolazione non è decollata. Con la Legge di Bilancio 2025 si è tentato di renderla più appetibile, da un lato mediante un potenziamento del sistema delle aliquote e dall'altro con l'introduzione di una procedura semplificata per gli investimenti sostitutivi di beni "obsoleti" ossia completamente ammortizzati da almeno 24 mesi. Quest'ultima

disposizione avrebbe potuto contribuire in modo importante al rilancio della misura, ma l'interpretazione restrittiva che ne ha dato il Mimit con le FAQ del 24 febbraio 2025 ne ha depotenziato la portata semplificatrice.

Un altro punto dolente è la cumulabilità. Anche su questo aspetto la Legge di bilancio 2025 ha previsto un'apertura apprezzabile, consentendo il cumulo del credito d'imposta Transizione 5.0 sia con agevolazioni finanziate con risorse nazionali sia con agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea. La norma, però, non ha disciplinato le modalità di effettuazione del cumulo.

Sul punto è intervenuto il Mimit (FAQ 8.6 del 24 febbraio), chiarendo che il cumulo con altre misure finanziate con fondi europei deve essere effettuato applicando il principio della "nettizzazione" (il credito d'imposta 5.0 va calcolato sul costo al netto dell'altra agevolazione). Nessuna indicazione specifica, però, è stata fornita sul cumulo con le agevolazioni finanziate con risorse nazionali come, a titolo esemplificativo, il credito d'imposta per la ZES Unica.

In definitiva, il tentativo di ridare impulso al credito d'imposta Transizione 5.0, attraverso le novità introdotte con la Legge di bilancio 2025, non sta producendo gli effetti sperati. Ad oggi le risorse prenotate risultano pari a circa l'8% di quelle disponibili e, senza una proroga, non potrà esserci un'accelerazione nell'utilizzo dei fondi. Anche il Governo ne ha preso atto: in un recente "question time" al Senato, il Ministro per gli affari europei ha annunciato che una parte delle risorse inizialmente destinate al Piano Transizione 5.0 sarà convogliata verso altre iniziative a vantaggio delle imprese, che al momento non è dato conoscere.

## **Ires premiale**

Sul fronte delle altre agevolazioni per gli investimenti le cose non vanno meglio. La Legge di bilancio 2025 ha introdotto, in via temporanea, l'Ires premiale che consente di ridurre dal 24% al 20% l'aliquota Ires sui redditi 2025, purché si rispettino alcune condizioni: accantonamento di almeno l'80% degli utili 2024; utilizzo del 30% degli utili 2024 accantonati per l'effettuazione di investimenti 4.0 o 5.0 (utilizzo del 24% degli utili 2023 se superiore); incremento occupazionale.

Le numerose condizioni di accesso – che in questa sede non si intendono approfondire – restringono fortemente la platea dei soggetti beneficiari: come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2025 le realtà potenzialmente interessate saranno circa 18.000 (su 824.000 società di capitali) con effetti finanziari complessivi sulle casse dello Stato inferiori a 500 milioni di euro.

Il meccanismo agevolativo, oltre ad essere complesso, presenta alcune criticità che ne indeboliscono il funzionamento incentivante sotto diversi aspetti.

Innanzitutto, manca una correlazione tra gli investimenti (parametro di accesso) e gli utili 2025 (base di calcolo dell'agevolazione). Ciò determina ingiustificate disparità di trattamento fiscale: società che realizzano investimenti di uguale ammontare ottengono benefici diversi a seconda dell'entità degli utili conseguiti nel 2025.

In secondo luogo, l'Ires premiale non consente di ottenere quel rafforzamento patrimoniale che fino al 2023 è stato possibile grazie all'Ace e che la legge delega per la riforma fiscale dichiara di voler garantire. L'Ires premiale, infatti, agevola solo il trattenimento degli utili 2024, escludendo dal beneficio le imprese che chiudono il 2024 in perdita ma che ricevono conferimenti da parte dei soci o che decidono di vincolare riserve di utili formatesi in anni precedenti.

La norma, inoltre, stabilisce la decadenza dall'agevolazione se i beni acquistati vengono ceduti entro il quinto anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento. A differenza delle discipline 4.0 e 5.0, però, non è prevista la disapplicazione di questa causa di decadenza in presenza di interventi sostitutivi ossia qualora i beni dismessi vengano sostituiti con altri beni dotati di caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

Resta aperto, poi, il tema della cumulabilità. In assenza di una norma che disponga in senso contrario, dovrebbe essere possibile utilizzare in modo sinergico l'Ires premiale e i crediti d'imposta per gli investimenti 5.0 e 4.0. Il Decreto attuativo del Mef dovrà chiarire – tra i molteplici aspetti ancora oscuri – le modalità di effettuazione del cumulo.

### **Credito d'imposta beni 4.0**

Sul versante del credito d'imposta beni 4.0, le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 suscitano non poche perplessità.

L'agevolazione, di cruciale importanza per la digitalizzazione dei processi produttivi, in questi anni è stata molto apprezzata dalle imprese per la sua procedura automatica e, come emerge dalla relazione [“Verifica dell'impatto della regolamentazione”](#) del Ministero dell'Economia pubblicata il 17 marzo 2025, ha anche prodotto effetti positivi sull'occupazione e sul fatturato delle imprese.

La misura, però, a partire dal 2024 ha subito un giro di vite.

La prima stretta si è avuta con il DL 39 del 29 marzo 2024, cosiddetto Decreto “Salva conti”, che ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione dettato dall'esigenza di tenere sotto controllo la spesa. Le regole del nuovo adempimento, però, non brillano per chiarezza: i modelli di comunicazione pubblicati con il Decreto del 24 aprile 2024 non sono accompagnati – come normalmente dovrebbe avvenire – dalle istruzioni per la compilazione; inoltre, si sono fatte attendere a lungo le indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate su alcuni aspetti poco



chiari, come ad esempio, i termini di presentazione delle comunicazioni (risposta a interpello n. 260/2024) e le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione per gli investimenti effettuati a cavallo del 30 marzo 2024 (risposta interpello n. 69/2025).

Con la Legge di bilancio 2025, il credito d'imposta beni 4.0 ha subito ulteriori restrizioni: con decorrenza dal 2025, è stata abrogata l'agevolazione per i software 4.0 – per ragioni che sfuggono ad ogni logica – ed è stato introdotto un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti in beni materiali 4.0 non “prenotati” entro il 31 dicembre 2024. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la norma prevede un aggiornamento del modello di comunicazione mediante un apposito decreto direttoriale, ad oggi non ancora pubblicato.

Ancora una volta le imprese devono subire un improvviso cambio di direzione e questa incertezza normativa non può che frenare gli investimenti.